

**I.M.U. 2013**  
**Imposta Municipale Propria anno 2013**

<b>UFFICIO :</b>	<b>TRIBUTI</b>
<b>RESPONSABILE:</b>	<b>AFFORTUNATI SANDRA</b>
<b>REFERENTE :</b>	<b>GIANNELLINI ROBERTO</b>
<b>INDIRIZZO:</b>	<b>PIAZZA MUNICIPIO 1</b>
<b>TELEFONO :</b>	<b>055 8373825</b>
<b>FAX:</b>	<b>055 8374118</b>
<b>E mail :</b>	<b>tributi@comune .san-godenzo.fi.it</b>
<b>ORARIO APERTURA:</b>	<b>Lun. – Mart. – Giov. – Ven (09,00 – 12,00)</b>
	<b>Lun – Giov (16,00 – 18,00)</b>

L'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita con l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazione in legge 22.12.2011 n. 214, sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dal 1° gennaio 2012.

**IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA IMU** è il possesso di immobili di cui al decreto istitutivo dell'ICI (D.LGS 504/92), iscritti o iscrivibili al catasto, aree fabbricabili, terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Tra gli immobili soggetti vi sono ricompresi i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista l'obbligatoria iscrizione al catasto fabbricati.

**PER I TERRENI AGRICOLI** ed i fabbricati rurali strumentali, essendo il Comune di San Godenzo classificato comune montano, vige l'esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 8 del d. Lgs 23/2011.

**I SOGGETTI OBBLIGATI** al pagamento dell'imposta sono i proprietari di immobili ed aree fabbricabili ed i titolari di un diritto reale, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU è il concessionario.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione, l'IMU è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

**LA BASE IMPONIBILE IMU** è costituita dal valore catastale dei fabbricati ottenuto rivalutando del 5% la rendita catastale vigente al 01.01.2013 e moltiplicando l'importo derivato per i seguenti moltiplicatori diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

<b>CAT. A escluso A10</b>	<b>X</b>	<b>160</b>
<b>CAT. C2-C6-C7</b>	<b>X</b>	<b>160</b>
<b>CAT. A10</b>	<b>X</b>	<b>80</b>
<b>CAT. C3-C4-C5</b>	<b>X</b>	<b>140</b>
<b>CAT. B</b>	<b>X</b>	<b>140</b>
<b>CAT. D escluso D5</b>	<b>X</b>	<b>65</b>
<b>CAT. C1</b>	<b>X</b>	<b>55</b>
<b>CAT. D5</b>	<b>X</b>	<b>80</b>

**LE ALIQUOTE IMU IN VIGORE (Deliberazione C.C. n. 49 - 30.10.2012) sono le seguenti:**

**ALIQUOTA IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE..... 1,06 per cento**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .....0,45 per cento**

**ALIQUOTA PER LE AREE FABBRICABILI .....1,06 per cento**

**ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE  
E RELATIVI FONDI PERTINENZIALI.....0,76 per cento**

**Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile al catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente .**

**Sono pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2 – C6 - C7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.**

**LA DETRAZIONE per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete nella misura di Euro 200, rapportata al periodo di tale condizione è suddivisa in parti uguali tra soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare.**

**LA MAGGIORE DETRAZIONE di Euro 50 spetta per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, per un massimo di Euro 400.**

**LA DETRAZIONE E LA MAGGIORAZIONE spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.**

**RIDUZIONI DI IMPONIBILE IMU sono disposte come segue:**

**FABBRICATI INAGIBILI : .....riduzione del 50%**

**FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO D.Lgs 22/2004..riduzione del 50%**

**IL CALCOLO DELL'IMPOSTA deve essere eseguito applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.**

**I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMU sono i seguenti:**

**ACCONTO  
SALDO**

**17 GIUGNO 2013  
16 DICEMBRE 2013**

**Prima di eseguire il versamento dell'imposta a saldo si invita a verificare le aliquote definitive vigenti sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato le quali saranno disponibili sul sito internet del Comune.**

**IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA deve essere eseguito esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU ed altri tributi locali) utilizzando i codici tributi sotto indicati . L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro inferiore o superiore:**

<b>Tipologia immobili</b>	<b>codice tributo quota Comune</b>	<b>quota Stato</b>
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Interessi da accertamento IMU	3923	-
Sanzioni da accertamento IIMU	3924	-
Immobili uso produttivo categoria "D"	-	3925
Immobili uso produttivo categoria "D" (incr. )	3930	-

**I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU sono stati modificati dal D.L. 35/2013. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su modello approvato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 30.10.2012**

**D.L. 54 del 21 maggio 2013**

**SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO DELL'IMU SULLE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:**

- 1) Abitazioni principali e relative pertinenze esclusi fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9;**
- 2) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, venti le stesse finalita' degli IACP, isitutiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 245 luglio 1977 , n.616.**
- 3) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13 , commi 4, 5 e 8 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.**